



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA TRAPANI

(Interdizione tratto della Banchina di Riva del porto di Castellammare del Golfo)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trapani:

VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTA l'Ordinanza n.14/2017 (Regolamento del Porto di Castellammare del Golfo) in data 29.03.2017;

VISTA l'Ordinanza n. 197/2024 (Regolamentazione provvisoria delle attività nella Banchina di Riva e nel Molo Nord del Porto di Castellammare del Golfo) in data 02.07.2024;

VISTA la segnalazione inviata in data 28/01/2025 dal dipendente Ufficio Locale Marittimo di Castellammare del Golfo ed acclarata in pari data al protocollo in ingresso n.4003, riguardante lo stato di pericolosità sotto il profilo della sicurezza, della Banchina di Riva del Porto di Castellammare del Golfo che ha subito dei danni a seguito dell'azione violenta del mare che ha trasportato e depositato sulla banchina detriti;

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone e di tutte le collegate attività di navigazione e portuali che si svolgono in prossimità della banchina interessata e nelle immediate adiacenze della stessa;

ORDINA

Art. 1 **(Divieti)**

In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, è vietato l'accesso, il transito, la sosta e la fermata di mezzi e/o persone all'interno della porzione di Banchina di Riva del porto di Castellammare del Golfo, sotto meglio identificata nello stralcio planimetrico.



Art. 2
(Attribuzioni del Sindaco)

Il Sindaco del Comune di Castellammare del Golfo, in qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1 e 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quale Autorità locali di Protezione Civile con autonomi poteri d'intervento a tutela della popolazione (ex art. 15 della Legge n. 225/1992), dovrà adottare tutte quelle ulteriori misure di emergenza, provvisoriale, contingibile ed urgente, rivolte a meglio segnalare, con idonei apprestamenti diurni e notturni, il tratto di banchina interdetta, allo scopo di prevenire eventuali pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini ed utenti in genere, nonché disponendo per la più ampia diffusione della presente Ordinanza anche a mezzo di cartelli monitori di divieto e/o di pericolo ben visibili.

Art. 3
(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 1174, comma 1° del Codice della Navigazione ovvero ai sensi dell'art. 53, comma 4° del D.Lgs. n. 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata sia all'Albo di questo Comando e in quello dell'Ufficio Locale Marittimo di Castellammare del Golfo, nonché sul sito <http://www.guardiacostiera.gov.it/trapani>, accessibile anche mediante l'utilizzo del sotto riportato Qr Code.-



Trapani, lì 30/01/2025

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Guglielmo CASSONE
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n°82

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GUGLIELMO CASSONE

In Data/On Date:

giovedì 30 gennaio 2025 10:21:21

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guglielmo Cassone', written over a dashed rectangular box.